

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 36 del 20 Dicembre 2017

*Lo staff Tuttocamere.it
ti augura*



1. RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO - La Corte Costituzionale congela la riforma - Serve intesa in Conferenza Stato-Regioni - Questione sollevata dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia

La Corte Costituzionale, con **sentenza n. 261/2017 dell' 8 novembre 2017, depositata il 13 dicembre 2017**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017, evidenzia come per la riforma delle Camere di commercio serva l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. In particolare la Consulta dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219** (*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «**sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**», anziché "previa intesa" con detta Conferenza. La Corte Costituzionale, con sentenza 261/2017 dichiara, in sostanza, illegittimo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016 in quanto stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adottato "**sentita**" la Conferenza Stati-Regioni e non "**previa intesa**" con la Stato-Regioni. **In pratica, non bastava un semplice "parere" ma era necessario un "accordo"**.

A sollevare la questione sono state le **Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia**, i cui ricorsi sono stati riuniti ed esaminati insieme.

Le quattro Regioni hanno promosso, con quattro distinti ricorsi (rispettivamente notificati il 23-24 gennaio 2017, il 20-24 gennaio 2017, il 23-24 gennaio 2017 ed il 24-27 gennaio 2017), **questioni di legittimità costituzionale** aventi ad oggetto l'intero testo, nonché alcune norme del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. Molti i rilievi sollevati dalle Regioni e non accolti dalla Consulta, che li ha giudicati in parte inammissibili, in parte non fondati.

La Consulta spiega che le Camere di commercio "*svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale*" e "*non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato*" e al contempo i compiti delle Camere di commercio "*sono riconducibili a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti, sia residuali delle Regioni*", che quindi **vanno pienamente coinvolte in un processo di riforma attraverso la Conferenza Stato-Regioni**.

La riforma interviene sulla riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento e razionalizzazioni delle sedi e del personale, al finanziamento degli enti e dei loro progetti per lo sviluppo del tessuto economico. La Corte Costituzionale sottolinea che "*l'intervento del legislatore statale sul profilo in esame non è di per sé illegittimo, essendo giustificato dalla finalità di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attività da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale*". Ma questa finalità – scrive ancora la Corte Costituzionale - "*non esclude tuttavia che, incidendo l'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie*".

Si attendono ora le contromosse del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà quanto meno procedere ad una modifica del citato decreto n. 259 del 2016, nella parte dichiarata incostituzionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 261/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dell'autoriforma delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2018

Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2018:

a) nel caso di società di persone - se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2018** e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2017, oppure

b) nel caso di società di capitali e società cooperative - se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2018** e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2017.

Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2018**:

a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2017 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2018**;

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2017 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2018**;

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2017;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2017 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2018**.

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

3. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2017

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2017**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati ITALIANCOM (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere

La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità**:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it.

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica**.

I **diritti di segreteria** per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di **euro 3,00**) e la tariffa per pratica telematica (euro 2,00 + IVA) vengono scalati dall'importo prepagato per usufruire dei servizi di Telemaco.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ItalianCom tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2018 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un codice statistico rilasciato alle **imprese che svolgono abitualmente un'attività commerciale con l'estero** di scambio merci o servizi, ed è assegnato dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

Con la **Circolare n. 3576C/ del 6 maggio 2004**, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la **"convalida annuale"**.

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con **"ditte operanti con l'estero"**.

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ItalianCom** (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*).

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali partners, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

4. ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE - Regolarizzazione per la sezione "MECCATRONICA" entro il 4 gennaio 2018

La **legge n. 224 del 11 dicembre 2012** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 e in vigore dal 5 gennaio 2013) ha apportato importanti modifiche alle norme che classificavano l'attività di autoriparazione suddividendola non più in 4 (*meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria*) ma in 3 sezioni (**meccatronica, gommista, carrozzeria**), procedendo alla modifica dell'articolo 1 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992.

Le preesistenti attività di meccanica motoristica e di elettrauto – a decorrere **dal 5 gennaio 2013** - sono state pertanto **unificate nella nuova sezione denominata "meccatronica"**.

Chiarimenti in merito all'applicazione della nuova disciplina, in riferimento soprattutto al possesso dei requisiti per l'abilitazione alla nuova figura di "meccatronico", sono stati successivamente forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013**.

L'articolo 3 della citata legge n. 224 del 2012 ha previsto un **speciale regime transitorio** per le imprese già in attività e **regolarmente iscritte nel Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013**:

1) da una parte quelle **abilitate ad entrambe le sezioni (meccanica/motoristica ed elettrauto)**: queste sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";

2) dall'altra parte quelle **abilitate o alla sola attività di "meccanica/motoristica" o alla sola attività di "elettrauto"**: queste possono continuare a svolgere l'attività **per cinque anni (cioè sino al 4 gennaio 2018)**, ma entro tale data i responsabili tecnici dovranno - **pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico**:

a) dimostrare un'esperienza professionale qualificata (esercitata per almeno tre anni negli ultimi cinque) e documentata con apposita dichiarazione sostitutiva; oppure

b) acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "meccanica / motoristica" o di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione.

Di conseguenza, **entro la data del 4 gennaio 2018**, il titolare o legale rappresentante dell'impresa che deve dichiarare **l'ampliamento dell'attività alla "meccatronica"** dovrà inoltrare, al Registro delle imprese, una **pratica telematica di Comunicazione Unica**, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante, di **variazione dell'attività** nella sede (o nell'eventuale unità locale), indicando quale inizio attività di meccatronica la data di presentazione della denuncia.

Alla Comunicazione Unica dovrà essere allegata la modulistica per l'autocertificazione dei requisiti del soggetto che assumerà la qualifica di "Responsabile Tecnico" e l'autocertificazione antimafia.

Ricordiamo che, una deroga speciale viene prevista per i **preposti alla gestione tecnica che, alla data del 5 gennaio 2013, hanno già compiuto 55 anni**: questi soggetti **potranno proseguire l'attività come responsabili tecnici fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della normativa citata clicca qui.](#)

5. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2018 salgono dallo 0,1% allo 0,3%

Con **decreto del 13 dicembre 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2018 - sale dallo 0,1% allo 0,3%, in ragione d'anno**.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio dello 0,3% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il giorno del versamento tardivo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

6. TASSO PER OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Dal 1° gennaio 2018 passa dallo 0,93% allo 0,82%

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,82%**.

A stabilirlo il **decreto direttoriale 18 dicembre 2017** del Ministero dello Sviluppo Economico, recante l'aggiornamento del **tasso** da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni a favore delle imprese**, il cui testo è stato reso noto sul sito istituzionale del Ministero il 18 dicembre 2017, in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto direttoriale concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione, a partire dal 1° gennaio 2018, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. 14 del 19 gennaio 2008), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella completa con le variazioni del tasso clicca qui.](#)

7. VEICOLI ELETTRICI - Pubblicato il decreto che individua la documentazione da allegare alla SCIA per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, il **Decreto 3 agosto 2017**, recante **"Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici"**.

Il presente decreto interministeriale - che entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - individua le **dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici** che devono essere presentati a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la **realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, *recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»*.

Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica, il comma 2-bis, del citato art. 23 del D.L. n. 5/2012 ha assoggettato la realizzazione di dette infrastrutture a **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Le **dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici** da presentare a corredo della SCIA di inizio attività per la realizzazione delle predette infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stati individuati con il decreto in commento, previsto dal comma 2-ter, dell'art. 23 della L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012, aggiunto dal comma 4, dell'art. 15 del D.Lgs. n. 257/2016 (recante *"Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi"*).

Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) il **documento di inquadramento del progetto**;
- 2) il **progetto tecnico** per ogni infrastruttura di ricarica;
- 3) la **relazione sulle caratteristiche tecniche** dell'infrastruttura di ricarica;
- 4) la **copia della richiesta di connessione** alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente.

Ricordiamo che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con l'art. 17-septies della L. n. 134/2012, di

conversione del D.L. n. 83/2012 (recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»), è stato poi approvato il **Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)** e disciplinata la procedura di approvazione e i contenuti del Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il PNire deve, inoltre, definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, *“valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale”*.

Il PNire, approvato con il D.P.C.M. del 26 settembre 2014, è stato successivamente aggiornato con il D.P.C.M. del 18 aprile 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. Pubblicata la legge che tutela i lavoratori dipendenti che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - All'ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, la **legge 30 novembre 2017, n. 179**, recante **“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”** (c.d. *Whistleblowing*).

La legge – che entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2017 - si compone di **tre articoli** che delincono regole e procedure per la tutela del dipendente che segnala illeciti nel settore pubblico (art. 1), nel settore privato (art. 2), e che prevedono deroghe alla disciplina del segreto aziendale, professionale, industriale e scientifico (art. 3).

L'**articolo 1** modifica l'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Testo Unico del pubblico impiego*) prevedendo che il **dipendente pubblico** che viene a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni di un'irregolarità **può effettuare la denuncia**:

- a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- b) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- c), alla magistratura ordinaria;
- d) alla magistratura contabile.

Il pubblico dipendente che, **“nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”**, segnala ad uno di questi soggetti o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro **“non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”** (comma 1).

Nel corso del procedimento l'**identità del segnalante non può essere rivelata** (comma 3) e la **segnalazione è sottratta all'accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990** (comma 4).

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta **apposite linee guida** relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni (comma 5).

Eventuali **misure discriminatorie** connesse alla segnalazione sono nulle e vengono comunicate dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali all'ANAC, che in caso di accertamento della violazione commina al responsabile una **sanzione compresa tra 5.000 e 30.000 euro**.

L'ANAC può applicare, inoltre, **sanzioni da 10.000 a 50.000 euro** qualora accerti l'assenza di procedure per le segnalazioni o l'adozione di procedure non conformi, nonché in caso di omessa verifica delle segnalazioni ricevute (comma 6).

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione dovrà essere **reintegrato nel posto di lavoro** (comma 8).

Quanto disposto dall'articolo 1 si applica, oltre che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti di:

- enti pubblici economici;
- enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 C.C.;
- imprese private fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione (comma 2).

L'**articolo 2** modifica l'articolo 6 del D.Lgs n. 231/2001 (recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*), con l'aggiunta di tre commi: 2-bis,

2-ter e 2-quater, nei quali viene stabilito che nei **modelli organizzativi e gestionali adottati dall'impresa** sia previsto:

- a) *uno o più canali informativi che consentano a apicali e sottoposti di presentare segnalazioni di condotte illecite e che garantiscano la riservatezza del segnalante;*
- b) *almeno un canale alternativo con modalità informatiche;*
- c) *il divieto di atti ritorsivi o discriminatori;*
- d) *le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni infondate (comma 2-bis).*

Eventuali atti discriminatori sono nulli e possono essere denunciati all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante e dalle organizzazioni sindacali (comma 2-ter).

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo (2-quater).

L'**articolo 3** stabilisce, infine, che la segnalazione effettuata dal dipendente pubblico o privato nell'interesse all'integrità dell'ente "**costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto**" d'ufficio (art. 326 C.P.), professionale (art. 622 C.P.), scientifico e industriale (art. 623 C.P.), aziendale (art. 2015 C.C.), salvo nei casi in cui:

- a) *la notizia sia stata acquisita in ragione di un rapporto di consulenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;*
- b) *il segreto sia stato rivelato con modalità eccedenti rispetto alla finalità dell'eliminazione dell'illecito e al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto.*

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

9. METROLOGIA LEGALE - Pubblicato il regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura

Con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017 è stato approvato il "**Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93**".

Il presente Regolamento disciplina le **condizioni di riconoscimento degli Organismi per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura** soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale di cui all'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017.

Ricordiamo che con il **Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 e **in vigore dal 18 settembre 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica e l'integrazione della normativa vigente in materia di **controlli degli strumenti di misura e di vigilanza sugli strumenti di misura** conformi alla normativa nazionale ed europea, provvedendo contestualmente numerose abrogazioni.

In tale contesto, il Ministero ha affidato ad Unioncamere il compito valutare i **requisiti e i presupposti che le imprese sono tenute a possedere al fine di svolgere le attività di verifica periodica** su tutte le tipologie di strumenti di misura rientranti nel campo di applicazione del provvedimento e che le stesse devono dichiarare nell'ambito di **apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, con le modalità previste all'art. 4, del citato D.M.- n. 93/2017.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i controlli metrologici casuali o a richiesta.

Il Regolamento si compone di 15 articoli e tratta, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- *presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delle annesse richieste di estensione e/o modifica della SCIA e relativi versamenti a carico dell'Organismo accreditato;*
- *valutazione della sussistenza dei requisiti dichiarati nell'ambito della SCIA e relative richieste di estensione/modifica e del conseguente riconoscimento amministrativo, da parte di Unioncamere, all'esercizio dell'attività di verifica periodica;*
- *subingresso nella titolarità o nella gestione dell'Organismo accreditato;*
- *obblighi di comunicazione telematica di cui all'art. 13 del D.M. 93/2017;*
- *utilizzo del logo Unioncamere;*
- *disciplina applicabile ai soggetti che operano nel periodo transitorio di cui all'art. 18 comma 2 del D.M. 93/2017.*

L'Organismo che trasmette la SCIA, corredata delle necessarie dichiarazioni e delle certificazioni, può avviare le attività ivi indicate dalla data di presentazione della SCIA a Unioncamere, purché la SCIA medesima sia stata trasmessa con una delle seguenti modalità:

1. **mediante PEC** al seguente indirizzo: unioncamere@cert.legalmail.it oppure

2. **mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Unioncamere - P.zza Sallustio 21 - 00187 - Roma

con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via PEC: "**SCIA decreto n. 93/2017 - All'Area Regolazione del mercato**".

Alla presentazione della SCIA Unioncamere provvede all'**assegnazione del numero identificativo**, con il quale l'impresa può avviare la propria operatività e all'iscrizione della stessa nell'apposito **elenco** previsto dall'art. 10 del D.M. 93/2017.

Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, Unioncamere procede alla **valutazione della sussistenza dei requisiti e presupposti di legge ivi dichiarati**.

Si ricorda che, in Italia, il soggetto competente ai fini del preventivo accreditamento dell'impresa ad una delle norme tecniche previste dall'art. 2, comma 1, lettera q) del D.M. 93/2017 è **ACCREDIA**, l'Ente unico di accreditamento individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Regolamento comunitario 765/2008/CE del 9 luglio 2008.

Si informa, infine, che nella pagina dedicata sono disponibili:

- la **modulistica** da utilizzare ai fini della presentazione della SCIA e
- i **relativi versamenti** da effettuare a Unioncamere.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento e della modulistica per la SCIA clicca qui.](#)



LIBRI DIGITALI

il portale delle Camere di Commercio
per la tenuta digitale dei libri d'impresa

10. LIBRI DIGITALI - Il nuovo servizio delle Camere di Commercio per la tenuta digitale dei libri d'impresa

E' nato il portale delle Camere di commercio italiane che consente alle imprese di **gestire e conservare digitalmente in maniera autonoma e soprattutto in modo semplice, trasparente ed efficace i libri d'impresa** (libri sociali e contabili), con notevole risparmio di tempo e denaro.

"**Libri Digitali**" è il nuovo servizio innovativo delle Camere di commercio, sviluppato da InfoCamere, pensato per aiutare le imprese a **gestire e conservare in sicurezza i libri d'impresa in formato digitale**.

In totale sicurezza l'impresa potrà **affidare i libri contabili alla Camera di Commercio** territorialmente competente. Questi saranno **conservati**, nel rispetto delle regole definite nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e delle altre normative di settore, da un **soggetto accreditato**, in base a quanto disposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con la **circolare n. 65 del 10 aprile 2014**.

L'accesso sicuro al servizio è garantito dal **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** o dalla **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**.

Ricordiamo che entrambi gli strumenti sono rilascianti anche dalle Camere di Commercio.

Un'interfaccia intuitiva permette di organizzare i fascicoli della propria impresa per categoria e tipologia di libro. Gli strumenti di ricerca consentono di raggiungere velocemente i documenti che interessano.

I Libri digitali (o porzioni di essi) non sono altro che **documenti informatici in formato PDF**, firmati digitalmente (PADES - PDF *Advanced Electronic Signatures*) dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato e come tali vengono conservati a norma. La marca temporale non è richiesta.

Ad ogni caricamento il servizio si preoccuperà di "**bollare digitalmente**" ogni documento apponendo delle annotazioni nell'intestazione e nel piè di pagina con gli estremi dell'impresa e le specifiche del libro. Inoltre, sarà sempre il servizio a marcare temporalmente le scritture garantendo la consecutio dei documenti digitali caricati nel fascicolo secondo la normativa vigente.

Il servizio è sempre disponibile, anche da smartphone e tablet.

Possono accedere a "Libri Digitali" e operare modifiche soltanto il legale rappresentante d'impresa e i suoi delegati.

I titolari di **IConto**, il conto online dell'Istituto di Pagamento InfoCamere, possono versare la Tassa di Concessione Governativa e l'imposta di bollo direttamente dal servizio "Libri Digitali", in modo sicuro, diretto e completamente telematico.

Altrimenti, i versamenti dei corrispettivi dovuti alla Camera di Commercio territorialmente competente avverranno esclusivamente tramite **PagoPA**, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

La presentazione del nuovo servizio si è tenuta il 18 dicembre 2017 presso la **Camera di Commercio di Padova**, la prima in Italia a rendere operativa questa novità.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare AgID n. 65/2014 clicca qui.](#)

11. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Pubblicata la relazione annuale 2017 - Continua espansione numerica e crescita dimensionale

Il Ministero dello Sviluppo economico, con un comunicato stampa del 19 dicembre 2017, informa dell'avvenuta pubblicazione della **Relazione Annuale 2017 al Parlamento sulla strategia nazionale in favore delle startup e delle PMI innovative**.

Giunta alla sua **quarta edizione**, la Relazione rappresenta il momento culminante del sistema di monitoraggio previsto dallo "Startup Act" di fine 2012 in un'ottica di trasparenza e di responsabilità.

Tra le principali evidenze messe in luce dal rapporto si registra la **continua espansione della platea delle Startup** - ormai più di 8mila, più del doppio rispetto alla popolazione rilevata due anni fa - e **delle PMI innovative** - il cui numero è quasi triplicato rispetto all'anno scorso -, per un valore della produzione complessivo che supera i due miliardi di euro.

All'aumento della platea di riferimento si accompagna la significativa **crescita dimensionale** che ha interessato le imprese destinatarie della policy: le imprese che beneficiano delle agevolazioni connesse allo status di Startup innovativa a partire dal 2015, hanno in media raddoppiato il loro fatturato nel 2016; le imprese riconosciute come Startup innovative dal 2013 e dal 2014 lo hanno addirittura triplicato.

La Relazione mostra come le agevolazioni previste dallo Startup Act italiano vengano utilizzate sempre più diffusamente:

- ormai quattro Startup su dieci, tra quelle avviate nel 2017, hanno optato per la **nuova modalità di costituzione gratuita** mediante piattaforma digitale lanciata nel luglio del 2016, che comporta un risparmio medio stimato intorno ai duemila euro;
- I **prestiti bancari** alle Startup innovative favoriti dall'intervento semplificato del Fondo Centrale di Garanzia hanno superato nel corso dei quattro anni di operatività dello strumento il mezzo miliardo di euro: la metà di tale ammontare è riconducibile solo all'ultimo anno;
- la metà delle campagne di *equity crowdfunding* ad oggi avviate in Italia sono state lanciate nel solo 2017, per una raccolta complessiva di investimenti che supera di tre volte il dato registrato solo un anno e mezzo fa;
- il programma **Italia Startup Visa**, che dal 2014 ha semplificato la procedura di concessione dei visti d'ingresso per cittadini non UE che intendono avviare una startup in Italia, ha fatto registrare oltre 250 candidature da 34 Paesi, di cui circa metà pervenute solo nell'ultimo anno.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della relazione annuale clicca qui.](#)

12. INNOVAZIONE - Programma di promozione e sviluppo del movimento cooperativo - Finanziati cinque studi di fattibilità

Il Ministero dello Sviluppo Economico finanzia **cinque studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi progetti integrati e di filiera tra le imprese cooperative in ambiti innovativi**.

I cinque studi di fattibilità riguardano:

- **risparmio energetico comunitario**.
- **recupero degli scarti in edilizia**.
- **recupero di automezzi, ciclomotori ed altre macchine attraverso la trasformazione in mezzi verdi**.
- **riciclo delle plastiche miste**.
- **creazione di villaggi ecocompatibili**.

L'iniziativa, realizzata tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a (INVITALIA), è promossa nell'ambito delle **attività di promozione e sviluppo del movimento cooperativo** (art. 11 della legge n. 59/1992).

Base d'asta per ogni progetto: euro 90.000,00 più I.V.A

Soggetti ammessi a partecipare, purchè in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico sono:

- a) le società cooperative;

- b) i raggruppamenti temporanei di società cooperative;
- c) i consorzi fra società cooperative;
- d) i gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di società cooperative

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare gli Avvisi pubblici per i cinque studi di fattibilità dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

13. INDUSTRIA SOSTENIBILE E AGENDA DIGITALE - Nuovi interventi agevolativi in favore dei grandi progetti Ricerca & Sviluppo - Nuova procedura di accesso alle agevolazioni - Domande a partire dall' 8 gennaio 2018

Con il **decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 ottobre 2017**, recante “*Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015*” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017), il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilanciato gli **interventi agevolativi** in favore dei **progetti di R&S di Agenda digitale e Industria sostenibile** con le risorse del FRI, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di Cassa depositi e prestiti, e del FCS, il Fondo per la crescita sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico.

Agli interventi sono stati infatti destinati **350 milioni di euro del FRI**, per la copertura del finanziamento agevolato, e **100 milioni di euro del FCS**, per la copertura del contributo alla spesa.

Con lo stesso decreto è stata inoltre introdotta un'importante modifica nelle misure di aiuto rispetto agli interventi fin qui attuati. Il **contributo alla spesa** viene elevato al 20% dei costi agevolabili (rispetto al 10% per le grandi imprese e al 15% per le piccole e medie imprese), mentre il **finanziamento agevolato** viene fissato nella misura compresa tra il 50% e il 60% per le grandi imprese e tra il 50% e il 70% per le piccole e medie imprese (finora era compreso tra il 50% e il 70% per tutte le imprese). Il tasso d'interesse resta pari al 20% di quello di riferimento, con un minimo dello 0,8%.

Le modifiche saranno applicate alle nuove domande di Agenda digitale e Industria sostenibile, che, come indicato nel decreto direttoriale del 18 dicembre 2017 potranno essere presentate **a partire dall'8 gennaio 2018**. Lo sportello resterà aperto tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Già da ora è possibile, **tramite la piattaforma informatica del Soggetto gestore**, cominciare a predisporre le domande.

Il decreto, oltre fissare la data di presentazione delle domande di agevolazioni, stabilisce la procedura di accesso alle agevolazioni sia per l'intervento Industria sostenibile che per quello Agenda digitale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 18 dicembre 2017 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

14. RIMPATRI - Dalla Commissione europea l'approvazione di un nuovo manuale comune

Con la **Raccomandazione (UE) 2017/2338 del 16 novembre 2017** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 339/83 del 19 dicembre 2017) la Commissione europea ha istituito un **manuale comune sul rimpatrio** che le autorità competenti degli Stati membri dovranno utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio.

Nella Raccomandazione si ricorda che con la **Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008** (c.d. “Direttiva rimpatri”) sono state dettate le norme e le procedure comuni applicabili negli Stati membri al **rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**.

Il manuale sul rimpatrio, che figura in allegato alla raccomandazione 2017/2338, sostituisce il manuale sul rimpatrio che figura nell'allegato della raccomandazione C(2015) 6250 della Commissione del 1° ottobre 2015 e fornisce orientamenti alle autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al

rimpatrio, fra cui le forze di polizia, le guardie di frontiera, i servizi per l'immigrazione, il personale dei centri di trattenimento e gli organismi di controllo.

Esso riguarda le norme e le procedure applicate negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e si basa sugli strumenti giuridici dell'Unione che disciplinano tale questione, in primo luogo la citata direttiva 2008/115/CE.

All'atto pratico, le procedure di rimpatrio sono spesso collegate ad altri tipi di procedure disciplinate da altre norme UE e nazionali pertinenti (procedure di asilo, procedure relative ai controlli di frontiera, procedure che portano al rilascio di un diritto d'ingresso, di soggiorno o di residenza). In tali casi, gli Stati membri dovrebbero garantire una stretta collaborazione tra le diverse autorità coinvolte.

La prima versione del manuale è stata adottata con la **raccomandazione C(2015) 6250 del 1° ottobre 2015**. L'attuale versione, riveduta nel 2017, si basa sulla **raccomandazione della Commissione C(2017) 1600 del 7 marzo 2017** e fornisce alle autorità nazionali ulteriori orientamenti sulle modalità di utilizzo delle norme della direttiva rimpatri al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di rimpatrio, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Il nuovo manuale sul rimpatrio, oltre tener conto di tale raccomandazione, tiene conto anche della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante ed è rivolto a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE.

Il presente manuale non impone obblighi giuridicamente vincolanti agli Stati membri e non stabilisce nuovi diritti e doveri. È basato in larga misura sul lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del «Comitato di contatto sulla direttiva rimpatri 2008/115/CE» nel periodo 2009-2017 e raccoglie, in forma sistematica e sintetica, le discussioni svoltesi in tale sede, che non sono necessariamente espressione di posizioni unanimi tra gli Stati membri quanto all'interpretazione degli atti giuridici.

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tale manuale alle rispettive autorità nazionali incaricate di svolgere i compiti connessi al rimpatrio invitandole ad utilizzarlo come strumento principale nell'espletamento di tali compiti.

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2008/115/ce clicca qui.](#)



15. INVESTITORI STRANIERI - Online la piattaforma

Investor Visa for Italy

In data 14 dicembre 2017 il Ministero dello Sviluppo economico ha presentato la piattaforma elettronica "**Investor Visa for Italy**", che consentirà, ai cittadini di Paesi non europei che intendono effettuare un investimento o una donazione di grandi dimensioni in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese, di richiedere un **nuovo tipo di visto biennale** attraverso una procedura interamente digitale, veloce e semplificata.

Ricordiamo che il **visto per investitori stranieri** è stato introdotto dall'art. 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), con l'inserimento dell'art. 26-bis (*Ingresso e soggiorno per investitori*) al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

Il visto ha una **durata biennale** e rappresenta una novità rispetto agli altri visti d'ingresso per l'Italia. Il nuovo permesso si va ad affiancare ai visti tradizionali già contemplati nel Testo Unico per l'Immigrazione quali: il visto per affari o quello per lavoratori autonomi.

"Il visto per investitori – ha dichiarato il Ministro Calenda - rappresenta un nuovo tassello della strategia per il rinnovamento competitivo del nostro Paese. Un impegno finalizzato a rendere il nostro Paese un luogo più attrattivo per capitali, idee e talenti internazionali. L'Italia è e vuole presentarsi come un Paese aperto agli investimenti esteri e, da oggi, si dota di un nuovo strumento utile a questo scopo".

Si tratta del visto previsto dal programma **Investor Visa for Italy** e presenta caratteristiche diverse dai visti ordinari:

- la procedura di richiesta e ottenimento ha luogo interamente online;
- prevede tempi molto rapidi (concessione del visto entro 30 giorni dalla presentazione della candidatura);
- è centralizzata, rappresentando il Comitato Investor Visa for Italy l'interlocutore unico per il candidato al visto;

- è bilingue, perché può avere luogo indifferentemente in italiano o in inglese.

Il visto è rivolto ai **cittadini di Paesi non membri dell'Unione Europea o dello spazio Schengen** che si impegnano a effettuare un investimento stabile pari ad almeno **2 milioni di euro** in titoli di Stato, **1 milione di euro** in quote o azioni di società di capitali costituite e operanti in Italia (500mila euro nel caso si tratti di **Start Up Innovative**), oppure una donazione di almeno **1 milione di euro** a sostegno di un progetto filantropico in settori quali cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

La piattaforma elettronica è online e accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Grazie a pochi click e tramite una procedura interamente digitale, veloce e semplificata, i cittadini di Paesi non Ue potranno richiedere e ottenere il **nulla osta al nuovo visto d'ingresso biennale per l'Italia** (rinnovabile per altri 3 anni se rispettate le condizioni suddette).

Rispetto alla consueta modalità di richiesta e ottenimento dei visti d'ingresso per il nostro Paese, la nuova piattaforma Investor Visa for Italy appare molto più semplice e offre numerosi vantaggi agli utenti interessati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla nuova piattaforma clicca qui.](#)

16. DEPOSITO DEL PREZZO DAL NOTAIO - Dal notariato le istruzioni per l'uso

Il legislatore si è da sempre preoccupato di predisporre una efficace **tutela di chi compra la casa**: così nel 1996 ha previsto la possibilità di **trascrivere il preliminare**; nel 2005 l'obbligo del costruttore di case "nuove o ristrutturate" di consegnare al promissario acquirente una **fideiussione a garanzia** del rischio del suo fallimento nelle more tra il preliminare e il definitivo.

Con la legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017, articolo 1, commi 142 e 143, entrata in vigore il 29 agosto 2017) ha chiuso il cerchio prevedendo - con la modifica dei commi dal 63 al 67 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) - la **facoltà dell'acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio** rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.

Chi compra si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito e la data della sua trascrizione nei predetti registri, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore: un'ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, eccetera.

Scenari del tipo appena descritti si sono verificati assai raramente. I notai adempiono infatti all'obbligo della trascrizione in tempi molto brevi quasi azzerando i rischi.

La "scena" tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l'acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi già da tempo vigente in Francia) che se ne sia «*richiesto da almeno una delle parti*», **il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l'acquisto si è perfezionato senza subire gravami**.

Le somme che il notaio si vede versare da parte dell'acquirente (e che dovranno necessariamente essere intestate non al venditore, bensì al notaio stesso) saranno da lui segregate su di un **conto corrente dedicato** che ha appositamente acceso in banca con la destinazione di "*conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013*".

Queste somme sono assolutamente al sicuro: sia perché **sono separate dal patrimonio del notaio** (non cadono nella sua successione, in caso di premorienza; non vanno nella comunione legale del coniuge; sono impignorabili da parte dei suoi creditori) sia perché **sono impignorabili anche dai creditori del venditore**.

Non solo. Gli interessi attivi che produce il conto dedicato vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.

Il deposito del prezzo **protegge dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli nelle more tra la stipula e la trascrizione dell'atto**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

17. TRE NUOVI STUDI DEL NOTARIATO - Autenticità del titolo per la trascrizione nei registri immobiliari - Base imponibile dell'imposta di registro nella cessione di azienda con passività - Impignorabilità e conto corrente dedicato

Gli ultimi tre lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato, che hanno approfondito tematiche relative al diritto civile e tributario, sono:

1) L'autenticità del titolo per la trascrizione nei registri immobiliari (Studio n. 463-2017/C - Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l'8 novembre 2017)

Lo studio affronta il tema dell'autenticità del titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, partendo dal quadro normativo di riferimento imperniato sull'art. 2657 cod. civ.. All'esito dell'indagine condotta attraverso un'analisi (non solo dell'articolato impianto normativo vigente in materia, ma anche) della dottrina e giurisprudenza avente ad oggetto le ipotesi maggiormente controverse di titoli trascrivibili, detti tratti caratterizzanti degli atti idonei alla pubblicità immobiliare/indici rivelatori della vigenza nel nostro ordinamento del c.d. principio di autenticità del titolo, vengono ravvisati nella "certezza legale", nella tassatività, nella specifica qualificazione del soggetto da cui promanano (pubblico ufficiale), nei "formalismi" e nei "controlli" richiesti dalla legge, quali doveri del soggetto da cui promana l'atto autentico.

2) La determinazione della base imponibile dell'imposta di registro nella cessione di azienda con passività (Studio n. 99-2017/T - Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 26 ottobre 2017)

Lo studio si propone di approfondire il tema della determinazione della base imponibile della cessione di azienda con passività nell'imposta di registro, muovendo da un esame sistematico della regola, ivi prevista, della valorizzazione al netto delle passività aziendali alla luce del presupposto del tributo. Lo studio, poi, affianca alle considerazioni di carattere generale un'analisi più specifica – condotta anche sulla base della giurisprudenza di legittimità – delle formule contrattuali spesso variamente utilizzate negli atti di cessione di azienda per stabilire la sorte dei debiti aziendali, al fine di valutare se e come esse possano incidere sull'applicazione della disciplina della determinazione della base imponibile agli effetti dell'imposta di registro.

3) Impignorabilità e conto corrente dedicato (Studio n. 515-2017/C - Approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 23 ottobre 2017 - Approvato dal CNN il 16 novembre 2017)

Lo studio affronta la delicata problematica relativa alla impignorabilità delle somme di danaro depositate dal notaio sul conto corrente dedicato, stante quanto disposto dal comma 65 della legge n. 147 del 2013, e cioè che «le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato» e «sono impignorabili a richiesta di chiunque». All'esito di una prima indagine, incentrata anche sugli interventi legislativi modificativi della originaria disciplina in materia, l'Autore ritiene che detta impignorabilità riguardi le sole somme depositate sul conto corrente dedicato di cui al comma 63 e non anche «le altre somme diverse in esso versate» di cui al comma 66-bis della medesima legge, trattandosi di una ipotesi di impignorabilità legata (non al conto corrente, in quanto tale, ma bensì) alla natura di determinate somme (solo quelle di cui al comma 63) incassate dal notaio a diverso titolo ed ivi depositate.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei tre studi clicca qui.](#)

18. L. N. 161/2017 - MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA - Dal CNDCEC e dalla FNC uno Speciale sulla nuova riforma del D.Lgs. n. 159/2011 - Rilevate criticità

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017, la **Legge 17 ottobre 2017, n. 161**, recante "**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**".

La legge n. 161/2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017, si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 Capi, che apportano numerose modifiche al c.d. codice antimafia e ad altre disposizioni di legge.

In occasione della recente entrata in vigore della nuova disciplina, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno **Speciale sulla riforma** strutturato in **quattro distinti moduli** e segnatamente:

1. Prospetto di sintesi delle modifiche normative;

2. Le innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

3. Le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni - l'ANBSC (Associazione Nazionale per l'Amministrazione la destinazione del Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata);

4. La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.

È d'obbligo, per gli inevitabili riflessi che la riforma determina in capo alla "Categoria" – si legge nella premessa - effettuare un breve richiamo al "nuovo" ruolo dell'amministratore giudiziario: *il c.d. "effetto Palermo", che permea la riforma del 2017, incide profondamente sulla figura dell'amministratore giudiziario e, su taluni aspetti, attraverso delle previsioni significativamente criticabili, cui è opportuno accennare.*

Emblematiche, in tal senso, le norme che intendono **ampliare le categorie di "amministratori giudiziari pubblici" ai funzionari dell'ANBSC e ai dipendenti della società INVITALIA S.p.A.**, in quest'ultimo caso, allorché ci si trovi al cospetto di gestioni che riguardano "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi".

In altre parole, in quelle che verosimilmente potrebbero rilevarsi le ipotesi maggiormente complesse di sequestro e confisca, il legislatore ha optato per affidare la gestione della procedura ad un dipendente pubblico, con le dovute considerazioni da farsi anche in termini di eventuali conflitti di interesse configurabili, anziché ad un libero professionista - qual è, nello specifico, il Commercialista - che, nel proprio patrimonio genetico, vanta particolari competenze nelle materie tributarie, aziendali, finanziarie, nonché relative al diritto di impresa.

Non può essere avallata, inoltre, la nuova formulazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. *norma ammazza amministratori*) che, relativamente ai criteri di nomina degli amministratori giudiziari, consente agli stessi di assumere incarichi aziendali, ma *"comunque non superiori a tre"*.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 161/2017 clicca qui.](#)

19. L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Dalla Fondazione Studi del Consulenti del lavoro un'analisi dei contenuti

Con la **circolare n. 12/2017**, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce un riepilogo delle principali novità contenute all'interno del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2018 (Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Tra le misure introdotte dalla Legge n.172/2017 assume particolare rilievo l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta **rottamazione bis**, di cui vengono indicate le nuove scadenze rispetto ai termini previsti dal dl n.193/2016, con il ripescaggio degli esclusi e in considerazione dei carichi affidati all'agente di riscossione dal 01.01.2000 al 30.09.2017.

All'interno del documento è possibile approfondire anche le **modifiche apportate alla disciplina dello spesometro** e l'**estensione dello split payment** alle fatture emesse da società controllate dalla Pubblica Amministrazione, così come le risorse finanziarie previste per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le disposizioni in materia di **riscossione e la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari** e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali senza dimenticare il principio e l'ambito applicativo dell'equo compenso ai professionisti.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

20. SPLIT PAYMENT - Pubblicati gli elenchi validi per il 2018

In data 19 dicembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli **elenchi validi, per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti** (c.d. "*Split Payment*"), di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

La pubblicazione è avvenuta nelle more del perfezionamento dell'iter di pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale fa riferimento il D.L. n. 148/2017 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018) all'art. 3, comma 2.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. "elenco IPA") pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Gli elenchi pubblicati – aggiornati al 19 dicembre 2017 - possono essere consultati all'interno del sito del Dipartimento delle Finanze ed è possibile effettuare la ricerca di fondazioni, enti pubblici, società, presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

Fatta eccezione per le società che sono **quotate nell'indice FTSE MIB**, i soggetti interessati avranno la possibilità di **segnalare eventuali mancate o errate inclusioni** fornendo idonea documentazione a supporto ed **esclusivamente mediante il modulo di richiesta**, disponibile sul sito del Dipartimento.

LINK:

[Per consultare gli elenchi aggiornati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'IPA clicca qui.](#)

21. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - UBER è un servizio nel settore di trasporti e come tale va regolamentato dagli Stati

Un servizio d'intermediazione, come quello di Uber, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, **deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto** e rientrando, pertanto, nella qualificazione di «**servizio nel settore dei trasporti**», ai sensi del diritto dell'Unione. Un servizio siffatto **deve**, di conseguenza, **essere escluso dall'ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi** in generale (art. 56 TFUE) nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva 2006/123/CE) e della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE).

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, **è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi** nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

E' quanto si legge nel **Comunicato stampa n. 136/2017 del 20 dicembre 2017** della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso (Sentenza nella causa C-434/15) che **Uber va considerato come un servizio di taxi, e non come una piattaforma digitale** come l'azienda sostiene da tempo.

Secondo la Corte, tale servizio d'intermediazione deve essere considerato **parte integrante di un servizio complessivo in cui l'elemento principale è un servizio di trasporto** e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell'informazione», ma a quella di «**servizio nel settore dei trasporti**».

Il processo era arrivato alla Corte dopo che nel 2014 un sindacato di tassisti di Barcellona aveva fatto causa a Uber per concorrenza sleale.

Dopo la causa Uber aveva sospeso le sue attività in Spagna per poi riprenderle nei mesi successivi, ma solo a Madrid.

Uber si era difesa proprio sostenendo di essere una **semplice piattaforma digitale** che mette in contatto gli autisti con i clienti, e **non un servizio di trasporti**. E quindi di non dover rispettare tutti i regolamenti - e i costi - che esistono per i secondi.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa n. 136/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza nella causa C-434/15 clicca qui.](#)

22. NOTIFICAZIONI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - Lo schema di regolamento predisposto dall'AGCOM al vaglio del Ministero della Giustizia

Con comunicato stampa del 12 dicembre 2017, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso noto di aver trasmesso al Ministero della Giustizia lo **schema di regolamento in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale** che, come previsto dall'art. 1, comma 58 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 (*legge annuale per il mercato e la concorrenza*), potranno essere affidate anche ad operatori diversi da Poste Italiane.

Lo schema di regolamento è stato predisposto dall'Autorità dopo aver svolto un'ampia consultazione cui hanno partecipato i soggetti interessati.

Ricordiamo, infatti, che con **delibera n. 348/17/CONS del 13 settembre 2017**, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha avviato una *“Consultazione pubblica sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)”*.

La consultazione pubblica è stata avviata al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha definitivamente liberalizzato l'ultimo segmento del mercato postale ancora in regime di monopolio. Il comma 58 dell'art. 1 dispone, infatti, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge l'Autorità determini con proprio regolamento, sentito il Ministero della Giustizia, obblighi e requisiti per il rilascio di specifici titoli abilitativi.

Dopo che il Ministero della Giustizia avrà formulato il parere sul regolamento, questo verrà adottato in via definitiva dall'AGCOM e il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di un apposito disciplinare, provvederà al rilascio delle licenze ai richiedenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

23. “ECONOMISTI E GIURISTI INSIEME” - La nuova associazione tra avvocati, commercialisti e notai

“Economisti e giuristi insieme”. E' questo il nome scelto per l'associazione, nata ufficialmente il 15 dicembre 2017 a Roma, che sancisce l'alleanza strategica tra i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Un'intesa che punta a rafforzare l'azione coordinata tra le professioni giuridico-economiche che a breve individueranno un pacchetto di temi comuni su cui elaborare proposte da sottoporre alla politica, anche in vista dell'ormai prossima tornata elettorale.

Nello statuto del nuovo organismo di rappresentanza delle tre categorie professionali si legge che l'associazione, che opererà a livello nazionale senza fini di lucro, **“promuove l'interlocuzione con i soggetti istituzionali, la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di tutelare gli interessi comuni alle professioni rappresentate”**.

“Economisti e giuristi insieme”, inoltre, *“si dedicherà all'approfondimento delle materie economiche e giuridiche di interesse degli associati, anche attraverso la predisposizione di studi e documenti; e potrà in essere qualsiasi ulteriore iniziativa connessa ai propri obiettivi istituzionali”*.

Tra le finalità vi è poi la promozione di *“iniziative che portino le tre professioni, ciascuna con la sua specificità, a poter operare anche nel contesto della sussidiarietà rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, in aderenza alla più recente normativa interna ed ai principi del diritto europeo”*.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **I provvedimenti scelti per voi** **(DAL 13 AL 20 DICEMBRE 2017)**

1) Ministero dell'Intero - Decreto 4 dicembre 2017: Differimento dei termini di presentazione delle certificazioni di rendiconto al bilancio per l'anno 2016 e delle certificazioni di bilancio di previsione per gli anni 2016 e 2017, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 3 agosto 2017: Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 30 novembre 2017, n. 179: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 23 novembre 2017: Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 13 dicembre 2017: Modifica del saggio di interesse legale. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 18 ottobre 2017: Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 23 novembre 2017: Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 7 novembre 2017, n. 186: Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero della Giustizia - Decreto 11 dicembre 2017: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189: Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 58).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 13 AL 20 DICEMBRE 2017)

1) Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 339/83 del 19 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)



Er presepio

Di Trilussa

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé 'sti presepi che me preparate,
ma che li fate a fa? Si poi v'odiate,
si de st'amore non capite gnente...

Pé st'amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare 'na voce
sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l'amore
è cianfrusaja che nun cià valore.

Composta venerdì 27 dicembre 2013

